

**ASSICURAZIONE A FAVORE DEI
CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS
FORNITO A MEZZO DI RETE URBANA**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

31 luglio 2003

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte di regolazione che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) formula in tema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas fornito a mezzo di rete urbana.

Le proposte sono formulate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97, nell'ambito del procedimento avviato con delibera della medesima Autorità 30 aprile 2003, n. 47/03 ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il presente documento viene diffuso al fine di acquisire osservazioni e proposte dai soggetti interessati prima che l'Autorità proceda all'emanazione di provvedimenti. L'Autorità si riserva di tenere audizioni delle associazioni di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori, dei soggetti esercenti i servizi e delle loro formazioni associative. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità per iscritto, entro e non oltre il 12 settembre 2003 osservazioni e proposte.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti sul presente documento:

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Area consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel 02-65565.313
fax 02-65565.230
e-mail: a_c@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it*

INDICE

1	PREMESSA	4
Parte I: La situazione attuale in tema di assicurazione dei clienti finali del gas		
6		
2	LE ASSICURAZIONI VIGENTI.....	6
3	LA SOLUZIONE TRANSITORIA PER IL SETTORE DEL GAS NATURALE NELL'ANNO 2003	7
Parte II: Le proposte dell'Autorità in tema di assicurazione dei clienti finali del gas		
10		
4	L'ASSICURAZIONE	10
5	IL CONTRAENTE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	13
6	IL MECCANISMO DI COPERTURA DEI COSTI DI ASSICURAZIONE	15
Appendice		
19		
GLI INCIDENTI DA GAS COMBUSTIBILE IN ITALIA.....		19

1 Premessa

- 1.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), prevede:
 - a) all'articolo 1, comma 1, che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
 - b) all'articolo 2, comma 12, lettera c), che l'Autorità emani direttive in grado di assicurare nell'erogazione dei servizi da essa regolati il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
 - c) all'articolo 2, comma 12, lettera e), che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale.
- 1.2 L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), stabilisce che l'Autorità determini le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di Gnl (gas naturale liquefatto) e per la distribuzione.
- 1.3 A partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per il mercato civile, la società Snam Spa (di seguito: Snam) ha stipulato con un istituto assicurativo un contratto denominato "Polizza di assicurazione responsabilità civile incendio infortuni – Utenti civili gas metano" (di seguito: contratto di assicurazione); il contratto di assicurazione:
 - a) ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali diretti da incendio che possono colpire beni mobili od immobili e per tutte le conseguenze della responsabilità civile derivanti nei confronti di terzi ai clienti finali assicurati in relazione all'uso di gas naturale fornito tramite imprese distributrici;
 - b) è a favore di tutti i clienti finali alimentati a gas naturale da rete di distribuzione urbana (con esclusione dei clienti finali industriali ed ospedalieri, rispettivamente con consumi superiori ai 200.000 e 300.000 standard metri cubi annui, e dei consumatori di gas naturale per autotrazione), stimati all'1 gennaio 2003 in 17 milioni.
- 1.4 In conseguenza dell'incorporazione della Snam nella società Eni Spa (di seguito: Eni), quest'ultima è succeduta nella posizione contrattuale della Snam, ed ha provveduto a rinnovare il contratto di assicurazione sino al 31 dicembre 2002. L'Eni, per evitare che venissero a cadere le coperture assicurative a favore dei clienti finali del gas naturale, ha provveduto a rinnovare il contratto di assicurazione alle stesse condizioni di un ulteriore anno, il 2003, e lo ha ceduto alla società Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: Stogit), che ne è diventata il contraente a tutti gli effetti.

- 1.5 L'Autorità ai fini della copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale dei clienti finali civili del gas naturale dall'Eni per tale rinnovo, ha emanato la deliberazione 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nel sito dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 21/03), individuando un meccanismo di copertura dei costi transitorio e valido per il solo anno 2003.
- 1.6 Le proposte presentate di seguito riguardano le possibili soluzioni per il mantenimento, negli anni 2004 e seguenti, di una forma di assicurazione per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas, naturale o di altro tipo, a valle del punto di consegna a favore dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di reti di gasdotti locali.

Parte I: La situazione attuale in tema di assicurazione dei clienti finali del gas

2 Le assicurazioni vigenti

2.1 Il contratto di assicurazione vigente per il settore del gas naturale è stato stipulato per la prima volta nel 1991 dalla Snam; esso è stato poi rinnovato dall'Eni fino a tutto il 31 dicembre 2003 e ceduto alla Stogit, che ne è oggi il contraente.

Rinviando per maggiori dettagli alle condizioni generali del contratto di assicurazione per il settore del gas naturale, disponibili sul sito della Stogit (www.stogit.it), sezione "News", "Polizza di assicurazione responsabilità civile incendio infortuni – Utenti civili gas", esso ha i seguenti importi assicurati:

- a) per responsabilità civile verso terzi, un massimale di € 6.197.483,00 per ogni cliente finale e per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose anche se appartenenti a più persone;
- b) per incendio, un capitale di € 103.292,00 per evento per immobili o porzione degli stessi, di proprietà del cliente finale assicurato o in locazione e € 41.317,00 per evento per cose mobili di proprietà del cliente finale assicurato;
- c) per infortuni, un capitale di € 129.114,00 per il caso di morte o invalidità permanente totale, che decresce proporzionalmente in caso di invalidità parziale.

2.2 In assenza di disposizioni che prevedano l'assicurazione obbligatoria a favore dei clienti finali civili del gas naturale, dall'1 gennaio 2004 viene meno la tutela fornita dal contratto di assicurazione vigente per il gas naturale.

Spunto di consultazione Q.1: Mantenimento della copertura assicurativa a favore dei clienti finali del gas naturale serviti mediante rete di distribuzione urbana.

Ritenete che sia opportuno individuare modalità per mantenere una forma di assicurazione a favore dei clienti finali del gas naturale analoga a quella vigente? Se no, per quali motivi?

2.3 Per quanto riguarda invece il settore del gas di petrolio liquefatti (di seguito: Gpl), la legge 2 febbraio 1973, n. 7, come modificata dalla legge 1 ottobre 1985, n. 539 (di seguito: legge n. 7/73), stabilisce che i titolari delle concessioni, rilasciate dal prefetto o dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per la distribuzione e la vendita di Gpl, non possono detenere in deposito, mettere in distribuzione o installare recipienti riempiti con Gpl, di capacità non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale se "l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

- a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione causati a persone, cose ed animali;
 - b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.”
- 2.4 La legge n. 7/73 stabilisce inoltre che “l’assicurazione è stipulata per somme non inferiori a un miliardo per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di duecentocinquanta milioni per ogni persona e di cinquecento milioni per le cose ed animali. L'aggiornamento per le somme da assicurare può essere determinato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.”
- 2.5 La legge n. 7/73 non impone un obbligo di assicurazione a favore dei clienti finali alimentati con Gpl attraverso una rete di distribuzione urbana. Tali clienti finali, salvo nei casi peraltro frequenti in cui l’azienda di distribuzione di Gpl abbia esteso in via volontaria anche ad essi l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 7/73, non sono ad oggi coperti da alcuna assicurazione per i rischi conseguenti all’uso del Gpl.

Spunto di consultazione Q.2: Copertura assicurativa a favore dei clienti finali del Gpl serviti mediante rete di distribuzione urbana.

Ritenete che si debba prevedere una assicurazione obbligatoria a favore dei clienti finali del Gpl distribuito a mezzo di rete? Se sì, ritenete che i requisiti minimi obbligatori delle coperture assicurative debbano essere gli stessi per i due settori del gas naturale e del Gpl distribuito a mezzo di rete?

3 La soluzione transitoria per il settore del gas naturale nell’anno 2003

- 3.1 Al fine di pervenire in tempi rapidi alla copertura dei costi sostenuti dalla Stogit per il rinnovo della assicurazione vigente per l’anno 2003, l’Autorità ha individuato con la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 21/03), per motivi di urgenza una soluzione provvisoria caratterizzata dai seguenti aspetti principali (per approfondimenti si rinvia alla deliberazione n. 21/03):
- a) il contraente della polizza di assicurazione (di seguito: contraente) è la Stogit, principale società nazionale di stoccaggio di gas naturale;
 - b) i beneficiari dell’assicurazione (di seguito: assicurati) sono gli stessi clienti finali che beneficiavano della precedente assicurazione, indipendentemente dal fatto che utilizzino gas acquistato dall’Eni o da altri soggetti;
 - c) gli oneri sono sostenuti da qualunque soggetto utilizzi il servizio di stoccaggio di modulazione ciclica offerto dalla Stogit (di seguito: utente) in proporzione al numero annuo medio, nel corso del 2003, dei

clienti finali allacciati ad una rete urbana che utilizzano il gas fornito da quel soggetto.

- 3.2 Per il periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 2003, l'onere relativo al servizio di stoccaggio applicato dalla Stogit ad ogni utente è integrato quindi da una componente addizionale determinata sulla base delle seguenti formule:

$$P_{i,def} = UT_{i,med2003} \times C_{udef}$$

$$UT_{i,med2003} = \frac{UT_{2i} + UT_{1i}}{2}$$

$$C_{udef} = \frac{M_{def}}{UT_{med2003}}$$

dove:

- $P_{i,def}$ è la componente addizionale annua definitiva dell'utente i-esimo;
- UT_{1i} e UT_{2i} sono i numeri dei clienti finali, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo, rispettivamente alla data dell'1 gennaio e del 31 dicembre 2003;
- $UT_{med2003}$ è la somma estesa a tutti gli utenti dei valori $UT_{i,med2003}$;
- M_{def} è l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla Stogit per l'assicurazione, ricalcolato sulla base delle informazioni fornite da ciascun utente entro il 28 febbraio 2004.

- 3.3 I dati relativi al numero di clienti finali assicurati per ciascun utente alla data dell'1 gennaio e del 31 dicembre 2003 non sono ad oggi disponibili; è peraltro possibile effettuarne una stima sulla base della quota percentuale di volumi di gas naturale consumati nel corso del 2001 dai clienti finali non idonei, allacciati a reti di distribuzione urbana, direttamente o indirettamente forniti da ciascun utente. Tale stima può essere ulteriormente corretta per tenere conto dei subentri di ciascun utente nel corso del 2002. A partire da queste considerazioni la deliberazione n. 21/03 individua un meccanismo per il calcolo dell'acconto, rispetto alla componente addizionale, sulla base della seguente formula:

$$P_{iprovv} = Q_i \times M_{provv}$$

dove:

- P_{iprovv} è la componente addizionale annua provvisoria dell'utente i-esimo;
- Q_i = quota percentuale di volumi di gas naturale consumati nel corso del 2001 dai clienti finali non idonei allacciati a reti di distribuzione urbana direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo alla data del 31 dicembre 2002;

- M_{prov} è l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla Stogit per l'assicurazione, sulla base dei dati comunicati dalla Stogit all'Autorità.
- 3.4 La soluzione provvisoria individuata dall'Autorità per il settore del gas naturale limitatamente per l'anno 2003:
- a) minimizza i costi di assicurazione mediante la stipula di un unico contratto di assicurazione nazionale, consentendo con questo economie di scala difficilmente conseguibili mediante soluzioni che coinvolgano solo una parte dei clienti finali da assicurare; il costo annuo conseguente è inferiore a 0,39 euro per cliente finale assicurato;
 - b) coinvolge un numero limitato di soggetti (ad oggi gli utenti del servizio di stoccaggio di modulazione ciclica sono meno di 20), e quindi minimizza i costi amministrativi derivanti dalla gestione del recupero degli oneri sostenuti;
 - c) beneficia dell'esperienza maturata dall'Eni nel contrarre e gestire il contratto di assicurazione.
- 3.5 Tale soluzione provvisoria presenta peraltro aspetti problematici:
- a) il contraente è una società controllata dall'Eni, principale soggetto operante nel settore del gas naturale e pertanto non neutro;
 - b) i soggetti che sostengono gli oneri del contratto di assicurazione non hanno rapporti commerciali con i clienti finali assicurati e pertanto anche l'acquisizione dei dati relativi al numero dei clienti finali assicurati deriva dall'acquisizione di tali dati da altri soggetti a valle dell'utente, venditori grossisti e al dettaglio di gas naturale;
 - c) più in generale la soluzione individuata non ha potuto beneficiare, per motivi di urgenza, di un contributo da parte di tutti i soggetti interessati e di una analisi accurata volta ad evidenziare ulteriori aspetti positivi e negativi.

Spunto di consultazione Q.3: Soluzione provvisoria relativa al 2003 per il settore del gas naturale.

Ritenete che la soluzione provvisoria individuata dall'Autorità per il settore del gas naturale nel 2003 possa essere mantenuta come soluzione per tale settore anche per gli anni successivi? Se no, per quali motivi?

Parte II: Le proposte dell’Autorità in tema di assicurazione dei clienti finali del gas

4 L’assicurazione

- 4.1 La presenza di una assicurazione a favore dei clienti finali del gas rappresenta una importante forma di tutela dei consumatori; infatti, pur in presenza di un numero piccolo di incidenti annui da gas combustibile (si veda l’Appendice), tali eventi comportano quasi sempre elevati danni per le persone e per le cose ed un impatto sociale sovente rilevante. Ciò tuttavia non comporta che vi debba essere in ogni caso un obbligo di assicurazione a favore dei clienti finali per i rischi connessi con l’uso del gas; vi potrebbero essere infatti soluzioni di mercato quali ad esempio:
- lasciare che i soggetti che operano nel settore del gas sottoscrivano volontariamente una propria assicurazione oppure, come avvenuto in passato per il settore del gas naturale, un’unica assicurazione a livello nazionale;
 - permettere la sottoscrizione in via volontaria da parte dei clienti finali di polizze dedicate o in aggiunta ad altre già sottoscritte dagli stessi clienti finali per la copertura di altri rischi; quest’ultima soluzione appare più problematica poiché presenta una elevata probabilità che molti clienti finali non attivino alcuna copertura assicurativa;
 - lasciare che l’assicurazione, da offrire con il gas al cliente finale, rappresenti uno strumento concorrenziale tra i venditori di gas.
- 4.2 L’Autorità ritiene opportuno che, al fine di garantire una tutela generalizzata dei clienti finali, venga introdotto un obbligo di assicurazione. Tale obbligo, in assenza di specifici obblighi di legge, può essere imposto dall’Autorità sulla base degli articoli 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/95 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00.

Spunto di consultazione Q.4: Sottoscrizione volontaria dell’assicurazione da parte dei clienti finali.

Condividete il fatto che non sia opportuno prevedere la sottoscrizione dell’assicurazione in via volontaria da parte dei clienti finali? Se no, per quali motivi?

Spunto di consultazione Q.5: Obbligo di assicurazione.

Ritenete che sia opportuno prevedere l’obbligo di assicurazione? Se no, per quali motivi?

- 4.3 Nella parte successiva del documento, al solo fine di poter prospettare alcune soluzioni da sottoporre alla consultazione, si faranno le ipotesi che:
- l’assicurazione debba essere obbligatoria;

- b) tale obbligo non debba essere in capo ai clienti finali.
- 4.4 Ciò premesso, si pone una prima questione rilevante: se sia preferibile la stipula di un unico contratto di assicurazione ovvero di una pluralità di contratti di assicurazione, ferma restando l'opportunità di prevedere minime forme di tutela per gli assicurati (ad esempio, i limiti alla risarcibilità del danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro, i danni non risarcibili, i rapporti con altre forme assicurative, ecc.).
- 4.5 La scelta di un'unica assicurazione nazionale:
- a) garantisce che tutti i clienti finali, indipendentemente dall'esercente che fornisce loro il servizio, beneficino di identiche modalità di gestione degli eventuali sinistri, in particolare per quanto riguarda i tempi di perizia e di liquidazione;
 - b) dovrebbe comportare un minor costo per cliente finale assicurato, stante l'effetto di scala derivante dal numero dei clienti finali assicurati e il maggiore potere contrattuale dell'unico soggetto preposto alla scelta della compagnia di assicurazione;
 - c) non altera in alcun modo il sistema concorrenziale del mercato del gas poiché, stante l'identico impatto su ogni esercente in termini di costo per cliente finale assicurato, non fornisce vantaggi competitivi ai soggetti che, per dimensione aziendale o sinergie di gruppo, possano beneficiare di condizioni di maggior favore da parte delle compagnie di assicurazione;
 - d) agevola l'attività di vigilanza dell'Autorità nei confronti del contraente e della compagnia di assicurazione, poiché riguarderebbe due soli soggetti anziché un numero elevato di operatori.
- 4.6 In alternativa, la scelta di consentire la sottoscrizione di una pluralità di polizze assicurative, cioè una per ogni soggetto:
- a) può favorire la concorrenza tra le diverse compagnie di assicurazione operanti nel mercato;
 - b) può permettere al contraente di sfruttare le economie di scala e/o di scopo derivanti dalla copertura del rischio connesso con l'uso del gas congiuntamente alla copertura di altri rischi connessi con la sua attività industriale;
 - c) può permettere al contraente che adotta politiche di risk management più evolute di quelle dei concorrenti di beneficiare di condizioni economiche più vantaggiose da parte delle compagnie di assicurazione;
 - d) permette al contraente, nell'ambito delle proprie strategie e politiche aziendali e fermi restando alcuni requisiti minimi obbligatori dell'assicurazione, di offrire ai clienti finali condizioni assicurative migliorative o personalizzate;
 - e) non richiede l'individuazione di un unico contraente e non comporta, di conseguenza, la necessità di regolare i rapporti tra lo stesso ed gli altri soggetti in campo;
 - f) pur nell'ipotesi di definire condizioni minime obbligatorie dell'assicurazione, rende più problematico garantire un uguale livello di tutela a tutti i clienti finali sul complesso delle prestazioni previste dai diversi contratti di assicurazione.

Spunto di consultazione Q.6: Unica assicurazione nazionale.

Ritenete che sia opportuno prevedere un'unica assicurazione nazionale? Se no, per quali motivi?

- 4.7 Per quanto riguarda la definizione di minime forme di tutela per gli assicurati, l'Autorità ritiene particolarmente utile il contributo dei soggetti consultati, che potranno a tal fine far riferimento alle condizioni generali del contratto vigente di assicurazione, pubblicato dalla Stogit nel suo sito internet.

Spunto di consultazione Q.7: Minime forme di tutela per gli assicurati.

Quali si ritiene debbano essere le minime forme di tutela per gli assicurati? Vi sono aspetti della vigente assicurazione per il settore del gas naturale che possono essere migliorati? Se sì, quali?

- 4.8 In ogni caso, occorre definire la tipologia di clienti finali a favore dei quali deve essere stipulata l'assicurazione e l'ambito della tutela apprestata ai clienti finali.
- 4.9 L'Autorità ritiene che l'assicurazione debba riguardare almeno i clienti finali coperti dal vigente contratto di assicurazione ed essere eventualmente estesa alle stesse tipologie di clienti finali, richiamate al paragrafo 1.3, alimentati a mezzo di rete urbana con gas diversi dal gas naturale.
- 4.10 L'Autorità ritiene che l'ambito di copertura assicurativa debba essere estesa agli eventi dannosi prodotti a valle del punto di consegna del gas, come definito dall'articolo 1, lettera gg), della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nel sito internet dell'Autorità e nel Supplemento ordinario, Serie generale, n. 2 della Gazzetta Ufficiale, n. 4 del 5 gennaio 2001. In altri termini, l'assicurazione dovrebbe essere estesa agli eventi dannosi prodotti dal gas a valle del punto di confine tra l'impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale.
- Tale specificazione si rende necessaria poiché in alcuni comuni italiani, in numero limitato ma comprendenti anche città di dimensioni rilevanti, il punto di consegna contrattuale è stabilito dal distributore in un punto che si trova a monte del gruppo di misura, ad esempio al limite della proprietà del cliente finale. L'assicurazione quindi non opererebbe sul tratto di tubazione tra il punto di consegna contrattuale ed il misuratore, tratto che è, in tali casi, di proprietà condominiale o del singolo cliente finale.

Spunto di consultazione Q.8: Tipologia di clienti finali a favore dei quali deve essere stipulata l'assicurazione.

Ritenete che l'assicurazione debba riguardare le stesse tipologie di clienti finali attualmente coperte dall'assicurazione?

Spunto di consultazione Q.9: Ambito della copertura assicurativa

Condividete le proposte dell'Autorità che l'ambito della copertura assicurativa debba riguardare l'uso del gas a valle del punto di consegna? Se no, per quali motivi?

5 Il contraente del contratto di assicurazione

- 5.1 L'Autorità ritiene che i soggetti tenuti alla stipula del contratto o dei contratti di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas potrebbero essere soggetti che operano a contatto con i clienti finali assicurati. L'obbligo di stipulare il contratto di assicurazione potrebbe quindi essere posto in capo o ai soggetti che svolgono l'attività di distribuzione o ai soggetti che svolgono l'attività di vendita al dettaglio.
- 5.2 L'Autorità potrebbe introdurre l'obbligo per i venditori al dettaglio di stipulare il contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas mediante un proprio provvedimento. Poiché il decreto di autorizzazione alla vendita del gas emanato dal Ministero delle attività produttive in data 24 giugno 2002, in attuazione del decreto legislativo n. 164/00, impone ai venditori autorizzati il rispetto degli obblighi definiti dall'Autorità, pena il decadimento dell'autorizzazione, tale meccanismo sarebbe caratterizzato da una estrema semplicità ed immediatezza di attuazione. Tale soluzione presenterebbe alcuni svantaggi:
- a) la frammentazione dei contratti di assicurazione con il rischio di un conseguente maggior costo per cliente finale civile del gas naturale;
 - b) la numerosità (alcune centinaia) dei soggetti che svolgono l'attività di vendita, che comporta una estrema onerosità dell'azione di vigilanza da parte dell'Autorità, soprattutto nella fase attuale di sviluppo del segmento della vendita al dettaglio del gas naturale in continua evoluzione;
 - c) il rischio di scelte opportunistiche da parte di nuovi soggetti entranti con effetti distorsivi della concorrenza;
 - d) la possibilità di significativi cambiamenti del numero di clienti finali forniti in corso d'anno con la conseguente difficoltà di una equa ripartizione dei costi dell'assicurazione.
- 5.3 In alternativa, l'Autorità potrebbe introdurre l'obbligo per i distributori di stipulare il contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas mediante un proprio provvedimento. Tale scelta si giustificerebbe con il fatto che:
- a) il rischio coperto dal contratto di assicurazione riguarda sinistri cagionati dall'uso del gas in impianti di utenza confinanti con l'impianto di distribuzione;
 - b) è previsto il pronto intervento del distributore per motivi di sicurezza a valle del punto di consegna del gas (articolo 27, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01).

- 5.4 I soggetti che stipulano il contratto di assicurazione a favore dei clienti finali devono:
- individuare la compagnia di assicurazione con la quale sottoscrivere il contratto di assicurazione nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi;
 - gestire il contratto di assicurazione ed, in particolare, raccogliere le denunce di sinistro, inviarle alla compagnia di assicurazione ed accertarsi del buon fine dei risarcimenti e degli indennizzi;
 - provvedere al pagamento dei premi ed alla copertura dei costi amministrativi derivanti dalla gestione del contratto di assicurazione.
- 5.5 I soggetti ai quali demandare la stipula del contratto possono:
- non operare nella filiera del gas;
 - operare nella filiera del gas.
- 5.6 La scelta di un soggetto esterno alla filiera del gas, necessariamente in possesso di conoscenze attinenti il settore, comporta:
- il vantaggio di essere neutrale rispetto agli interessi dei soggetti interni alla filiera;
 - lo svantaggio di dover provvedere al pagamento dei premi ed alla copertura dei costi amministrativi derivanti dalla gestione del contratto di assicurazione mediante fondi trasferiti da altri soggetti, con conseguente aumento dei flussi finanziari;
 - la stipula di un'unica assicurazione nazionale.
- L'Autorità ritiene che la scelta di un soggetto esterno potrebbe eventualmente ricadere sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico (che già esercita funzioni relative al mercato del gas) o sul Comitato italiano gas.

Spunto di consultazione Q.10: Contraente esterno alla filiera del gas.

Si ritiene che il contraente debba essere un soggetto esterno alla filiera del gas? Se sì, quale soggetto si propone e per quali motivi?

- 5.7 La scelta di un soggetto interno alla filiera del gas comporta:
- il vantaggio di semplificare i flussi finanziari;
 - il vantaggio di avere comunque un numero ridotto di soggetti ai quali demandare la stipula del o dei contratti di assicurazione (due soggetti nel caso di stoccaggio o di trasporto e dispacciamento, una ventina di soggetti nel caso di attività di shipper e di vendita all'ingrosso);
 - lo svantaggio di offrire minori garanzie di neutralità;
 - la possibilità di potere scegliere tra un'assicurazione unica nazionale e contratti plurimi di assicurazione.
- 5.8 Qualora si scegliesse un unico contratto nazionale di assicurazione, l'Autorità ritiene che il contraente potrebbe essere il soggetto maggiore operante nell'attività scelta per l'obbligo di stipula del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas:
- Eni, per l'attività di "shipper" e vendita all'ingrosso;
 - Stogit, società del gruppo Eni, per l'attività di stoccaggio;

c) Snam rete gas, società del gruppo Eni, per l'attività di trasporto e dispacciamento.

Tuttavia la scelta del soggetto dominante del segmento della filiera individuato per l'obbligo di stipula del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas comporta il rischio di avvantaggiare tale soggetto rispetto agli altri in competizione con esso, aumentando l'asimmetria informativa tra soggetto dominante ed altri soggetti concorrenti operanti nello stesso segmento.

Spunto di consultazione Q.11: Contraente interno alla filiera del gas.

*Si ritiene che il contraente debba essere un soggetto che operi nel settore del gas?
Se sì, quale soggetto si propone e per quali motivi?*

6 Il meccanismo di copertura dei costi di assicurazione

6.1 Prima di passare in rassegna le possibili soluzioni per la copertura dei costi dell'assicurazione, è opportuno introdurre la distinzione tra:

- a) soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas (soggetto contraente);
- b) soggetto tenuto a trasferire i fondi al soggetto contraente per la copertura dei premi di assicurazione e dei costi di gestione dell'assicurazione;
- c) soggetto tenuto a farsi carico dei premi di assicurazione e dei costi di gestione dell'assicurazione.

La soluzione da adottarsi deriverebbe dalla combinazione di una delle soluzioni prospettate nei paragrafi 6.3, 6.5 e 6.6, e di una delle due scelte possibili di contraente prospettate ai precedenti paragrafi 5.6 o 5.7, avendo individuato nello shipper e venditore all'ingrosso il soggetto tenuto a farsi carico dei premi di assicurazione e dei costi di gestione dell'assicurazione.

6.2 Il costo sostenuto in via volontaria per l'assicurazione nel settore del gas naturale fino all'anno 2002 era connesso al costo della materia prima e quindi del gas. Nelle more della definizione di tutte le componenti della tariffe di fornitura ai clienti finali, i costi per l'assicurazione sono da considerarsi compresi nella componente transitoria CMP relativa al costo della materia prima. Non si tratta, quindi, di introdurre il riconoscimento di un costo aggiuntivo ma di individuare la più opportuna collocazione nella struttura tariffaria di un costo già riconosciuto, posizionandolo nella fase della filiera del gas ritenuta più idonea. L'eventuale introduzione di una addizionale in una delle componenti tariffarie fissate dall'Autorità, per ciascuna delle ipotesi presentate di seguito, non genererebbe quindi maggiori costi per il cliente finale.

6.3 Il meccanismo di copertura dei costi potrebbe prevedere che sia il venditore all'ingrosso a doversi fare carico dei costi stessi. In tale ipotesi i costi dell'assicurazione verrebbero riconosciuti al venditore mediante la componente QVI della componente transitoria CMP relativa al costo del

gas, che riconosce i costi di commercializzazione all'ingrosso e tiene conto dei costi di approvvigionamento di gas non strettamente legati alla sola materia prima ma che possono essere ricondotti, oltre che ai costi di assicurazione, a costo del trasporto internazionale, costo dell'attività di vendita all'ingrosso, margine commerciale.

- 6.4 In alternativa si potrebbe introdurre un meccanismo di copertura dei costi dell'assicurazione attraverso una delle tariffe maggiormente collegate al costo del gas e quindi con una addizionale:
- a) alla tariffa di stoccaggio (in analogia alla soluzione provvisoria per l'anno 2003);
 - b) alla tariffa di trasporto e dispacciamento.
- 6.5 Nel caso in cui si provveda alla copertura dei costi dell'assicurazione mediante una addizionale alla tariffa di stoccaggio, si potrebbe utilizzare il meccanismo già adottato in via provvisoria per l'anno 2003 con la deliberazione n. 21/03. In tal caso, qualora si confermasse la tipologia di clienti finali assicurati, si potrebbe superare il meccanismo di acconto con stima previsto dall'articolo 3 della deliberazione n. 21/03, provvedendo al calcolo dell'acconto della componente addizionale a carico di ogni utente sulla base del numero dei clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente e procedendo entro il 28 febbraio dell'anno successivo ad un conguaglio sulla base del numero medio dei clienti finali assicurati dell'utente nell'anno considerato.
- Il vantaggio di utilizzare tale meccanismo deriva soprattutto dai seguenti motivi:
- a) l'attuazione della deliberazione n. 21/03 ha rappresentato una sorta di sperimentazione del meccanismo e consente di avere utili indicazioni per un suo perfezionamento in vista dell'adozione di un meccanismo definitivo; l'assenza di problemi ad oggi derivanti dalla sua applicazione lascerebbe intendere che si tratti di un modello da confermare, almeno in una fase transitoria, con i dovuti perfezionamenti;
 - b) un unico soggetto, Stogit, preposto alla riscossione dei contributi a carico degli utenti per la copertura dei costi dell'assicurazione;
 - c) il ridotto numero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi per la copertura dei costi dell'assicurazione (ad oggi meno di 20 shipper).

Spunto di consultazione Q.12: Addizionale alla tariffa di stoccaggio.

Si condivide come meccanismo per la copertura dei costi dell'assicurazione una addizionale alla tariffa di stoccaggio? Se no, perché? Vi sono aspetti da introdurre o modificare rispetto a quanto previsto dalla deliberazione n. 21/03?

- 6.6 Nel caso in cui si provveda alla copertura dei costi dell'assicurazione mediante una addizionale alla tariffa di trasporto e dispacciamento, espressa in funzione del numero dei clienti finali assicurati indirettamente riforniti mediante il gas trasportato, si avrebbero vantaggi e svantaggi simili a quelli della soluzione presentata al paragrafo 6.5; in aggiunta, vi sarebbe il vantaggio che tutti i soggetti devono utilizzare il sistema di trasporto e dispacciamento, evitando così il rischio che qualche soggetto

non contribuisca alla copertura dei costi dell'assicurazione; tuttavia, vi sarebbe uno svantaggio in più rappresentato dal fatto che, a differenza di Stogit, Snam Rete Gas non ha a disposizione il volume di gas annuo consumato per usi civili disaggregato dai restanti volumi di gas transitati sulla rete di trasporto.

Spunto di consultazione Q.13: Addizionale alla tariffa di trasporto e dispacciamento.

Si condivide come meccanismo per la copertura dei costi dell'assicurazione una addizionale alla tariffa di trasporto e dispacciamento? Se no, per quali motivi?

6.7 La soluzione introdotta dovrà essere compatibile con la metodologia tariffaria in vigore per la parte di filiera del gas sulla quale verrà collocato il meccanismo di copertura dei costi dell'assicurazione; ai fini di assicurare tempi sufficienti per un raccordo con la soluzione transitoria adottata per l'anno 2003, si ipotizza di avviare la soluzione definitiva con validità dall'1 gennaio 2004 con provvedimento da emanare entro il 30 settembre 2003.

Spunto di consultazione Q.14: Altri meccanismi di copertura dei costi dell'assicurazione.

Si ritiene che vi possa essere un altro meccanismo di copertura dei costi dell'assicurazione rispetto a quelli presentati? Se sì, quale?

Spunto di consultazione Q.15: Tempi di attuazione.

Si condividono i tempi di emanazione del provvedimento al fine di assicurare un adeguato raccordo con la soluzione provvisoria del 2003? Se no, cosa si propone?

6.8 Affinché i clienti finali possano avvalersi dell'assicurazione è importante che l'esistenza dell'assicurazione e le sue caratteristiche vengano adeguatamente divulgati. A tal fine l'Autorità:

- a) intende promuovere, di concerto con il Consiglio nazionale consumatori e utenti, iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza dell'assicurazione da parte dei clienti finali civili del gas naturale e delle associazioni dei consumatori;
- b) ritiene che sia opportuno che ogni operatore del settore del gas che fornisca direttamente o indirettamente il gas a clienti finali civili del gas naturale metta sul proprio sito internet, come fatto oggi da Stogit, il testo dell'assicurazione e il modulo di denuncia di sinistro, nel quale indicare in modo chiaro il recapito dell'ufficio del contraente che riceve le denunce di sinistro e quello che gestisce la procedura di liquidazione dei danni.

Spunto di consultazione Q.16: Modalità di divulgazione delle informazioni relative all'assicurazione.

Si condividono le proposte dell'Autorità in tema di divulgazione delle informazioni relative all'assicurazione? Se no, quali altre modalità si propongono?

Appendice

Gli incidenti da gas combustibile in Italia

Il monitoraggio degli incidenti da gas combustibile rappresenta una fonte di grande importanza per misurare il grado generale di attenzione del settore alla sicurezza.

Il Comitato italiano gas (di seguito: Cig), che cura tale monitoraggio dal 1988, ha fra i suoi compiti istituzionali quello dello studio dei problemi scientifici e tecnici attinenti la sicurezza limitatamente all'utilizzazione per usi civili e similari dei gas combustibili.

Il Cig, Ente federato dell'Uni, predispose il monitoraggio degli incidenti da gas combustibile raccogliendo le informazioni attraverso tre diversi canali:

- a) i distributori, per i quali la deliberazione n. 236/00 dell'Autorità ha previsto l'obbligo di comunicazione nei confronti del Cig per quegli incidenti dei quali il distributore sia venuto conoscenza;
- b) la stampa, mediante l'esame di 650 testate;
- c) il monitoraggio degli incidenti da gas derivanti dall'uso, trasporto e manipolazione del Gpl curato da Assogasliquidi sulla base di una convenzione stipulata con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco del Ministero dell'Interno.

I dati raccolti dal Cig:

- a) riguardano sia il gas canalizzato (gas distribuito a mezzo di un impianto di distribuzione) che il gas in bombole/piccoli serbatoi fissi;
- b) prendono in considerazione sia gli incidenti sulle reti di distribuzione sia quelli sugli impianti interni dei clienti finali;
- c) classificano gli incidenti in base al tipo di gas, al periodo dell'anno, alla parte di impianto interessato, alla causa, alla tipologia di apparecchiatura coinvolta, alla natura.


Alla stesura della statistica del Cig, collaborano oggi, in forma permanente, le associazioni delle aziende di distribuzione del gas (Anigas, Federgasacqua, Assogasliquidi), l'associazione dei costruttori di apparecchi e dispositivi (ANIMA), l'associazione nazionale delle industrie elettroniche ed elettriche (ANIE), l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ), il Ministero dell'Interno e Snam Rete Gas.

La base statistica accumulata in questi anni consente di avere un metro di valutazione completo ed attendibile per apprezzare l'evoluzione della sicurezza del settore gas in una fase ormai imminente di una sua liberalizzazione in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza degli impianti di utenza.

I risultati del monitoraggio eseguito dal Cig sugli incidenti da gas combustibili in Italia confermano una attenzione del settore della distribuzione del gas alla sicurezza ed un indubbio effetto di prevenzione derivante dall'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, mediante verifiche più rigorose sulla conformità degli impianti interni alla normativa tecnica.

Limitando l'esame dei dati raccolti al periodo 1992-2001 (vedi grafico 1), il numero degli incidenti da gas è in sostanziale calo, anche se il numero degli incidenti mortali si è assestato su un valore minimo con un peggioramento nel 2001, sia in termini di numero di incidenti mortali sia di numero di decessi per incidente.

Grafico 1 – Andamento degli incidenti da gas combustibile nel periodo 1992-2001



Sulla base degli esiti del monitoraggio relativo a tale periodo, le cause più ricorrenti degli incidenti sono:

- l'inefficienza delle canne fumarie;
- la ventilazione dei locali non idonea;
- lo stato di manutenzione degli apparecchi precario o non conforme alla vigente legislazione e/o normativa;
- l'insufficiente cubatura o la non idoneità dei locali dove sono installati gli apparecchi utilizzatori.

Più in dettaglio (vedi Tabella 2):

a) nel 2000:

- dei 138 incidenti accaduti, 113 riguardano gli impianti di utenza a valle del misuratore;
- i 113 incidenti da gas combustibile accaduti a valle del misuratore si suddividono in:
 - 51 relativi a caldaie autonome;
 - 26 relativi a scaldabagni unifamiliari;
 - 17 relativi ad apparecchi di cottura;
 - 7 relativi a stufe;

- 3 relativi ad impianti centralizzati;
 - 9 relativi all'impianto interno di adduzione del gas alle apparecchiature;
 - dei 33 decessi provocati da tali incidenti, 22 sono stati provocati da incidenti su impianti unifamiliari domestici, ed in particolare 4 provocati da scaldabagni unifamiliari, 7 da caldaie autonome, 9 da apparecchi di cottura, 1 da stufe e 1 dall'impianto interno;
- b) nel 2001:
- dei 132 incidenti accaduti, 105 riguardano gli impianti di utenza a valle del misuratore;
 - i 105 incidenti da gas combustibile accaduti a valle del misuratore si suddividono in:
 - 35 relativi a caldaie autonome;
 - 19 relativi a scaldabagni unifamiliari;
 - 20 relativi ad apparecchi di cottura;
 - 13 relativi a stufe;
 - 3 relativi ad impianti centralizzati;
 - 14 relativi all'impianto interno di adduzione del gas alle apparecchiature;
 - dei 43 decessi provocati da tali incidenti, 41 sono stati provocati da incidenti su impianti unifamiliari domestici, ed in particolare 4 provocati da scaldabagni unifamiliari, 15 da caldaie autonome, 4 da apparecchi di cottura, 6 da stufe e 10 dall'impianto interno.

Tabella 2 – Incidenti e decessi per apparecchio e per impianto

	Anno 2000		Anno 2001	
	n. incidenti	n. decessi	n. incidenti	n. decessi
Caldaie autonome	51	7	35	15
Scaldabagni unifamiliari	26	4	19	4
Apparecchi di cottura	17	9	20	4
Stufe	7	1	13	8
Impianti centralizzati	3	0	3	0
Impianto interno	9	1	14	10
Totale	113	22	105	41

Al fine di migliorare, approfondendoli, gli aspetti di rilevazione e gli studi ad essa collegati, il Cig ha finalizzato negli ultimi anni due importanti iniziative:

- a) è entrato nel corso del 2001 quale socio in ETPS (European Thirdy Part Safety), un organismo che effettua rilevazioni statistiche degli incidenti da gas su scala europea;
- b) ha firmato nel 2002 una convenzione con il Ministero dell'Interno – “Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico”, con la finalità di creare un osservatorio congiunto per migliorare le conoscenze degli incidenti da gas combustibile e per attuare strategie comuni volte alla prevenzione dei rischi collegati.